

Uno scatto in avanti per la web tax europea?

Fabio Ghiselli - Tax Advisor

Per la tassazione delle imprese che operano nell'economia digitale, la web tax, la strada maestra dovrebbe essere non tanto l'intervento in autonomia di un singolo Paese, quanto, piuttosto, l'accordo tra Paesi. Le vie che possono essere percorse sono, fortunatamente, più di una. Alcune non sfruttabili per inadeguatezza e/o perché richiedono tempi troppo lunghi di realizzazione ed effettiva applicazione. Altre prevedono un nuovo concetto di stabile organizzazione di tipo bi-polare, ovvero la configurabilità del reddito ottenuto dalle web companies come royalties. Nel frattempo, la risposta che sembrano voler dare Italia, Francia, Germania e Spagna potrebbe essere quella politica e tecnica più opportuna.

Sabato 9 settembre il MEF ha reso noto che il Ministro dell'Economia **Pier Carlo Padoan** ha sottoscritto con i colleghi di Francia, Germania e Spagna - rispettivamente, Bruno Le Maire, Wolfgang Schauble e Luis De Guindos - una dichiarazione politica congiunta a sostegno dell'iniziativa per la **tassazione** delle imprese che operano nell'**economia digitale**.

La dichiarazione sarà presentata in occasione della prossima riunione informale dell'**Ecofin** in programma a Tallin i prossimi 15 e 16 settembre, ma è stata preventivamente inviata a **Toomas Toniste**, Ministro delle Finanze dell'Estonia (che ricopre la presidenza di turno dell'Unione europea) e al Commissario europeo **Pierre Moscovici**.

Come ha spiegato Il Ministero, l'iniziativa "ha lo scopo di sollecitare una imposizione delle imprese che svolgono attività economica in Europa senza corrispondere un livello di tassazione adeguata, mettendo a repentaglio i principi di equità fiscale e la sostenibilità del modello economico e sociale del continente".

Sono note le vicende che hanno interessato le più conosciute aziende del web e del commercio elettronico capaci di realizzare profitti in Europa generando un tax rate compreso tra lo 0,1 e il 2/3%, utilizzando insediamenti in Paesi UE a basso livello di tassazione e triangolazioni con Paesi extra UE a fiscalità privilegiata, come attesta una recente ricerca dell'European Parliamentary Research Service.

Questo, come detto, avviene in Europa, perché in altre aree geografiche il risultato è ben diverso, dal momento che l'overall tax rate si attesta su livelli ben superiori (al 20-25%) come riporta WalletHub, il credit web site che analizza il tax rate delle S&P 100 compagnie americane (statale, federale e internazionale), o Forbes.

L'**OCSE** ha sempre sostenuto che occorre guardare all'**economia digitale** come a una **parte integrata** dell'economia complessiva, ma non possiamo sottovalutare che essa si caratterizza per alcuni tratti del tutto peculiari, quali un uso massiccio di dati, l'adozione di modelli d'impresa multilaterale, che rendono inadeguate le attuali regole di imposizione sul reddito basate sulla presenza fisica e, quindi, nel luogo di produzione del bene o del servizio.

Dovrebbero, quindi, essere trovate **soluzioni diverse** adottando una capacità di analisi che potrebbe uscire dagli schemi tradizionali ai quali siamo abituati.

Un modello di imposizione che se da un lato non può discriminare il commercio elettronico rispetto ad altre forme di scambio più tradizionali, dall'altro deve garantire la capacità dei governi di raccogliere entrate tributarie necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a favore dei propri cittadini

Ma la **discriminazione** non dovrebbe essere nemmeno a rovescio, cioè a favore dell'e-commerce, perché il risibile livello di tassazione che riescono a raggiungere i soggetti che operano in tale settore, produce distorsioni tra le imprese in termini di concorrenza, di investimenti, di patrimonializzazione e, quindi, di allocazione delle risorse, non compatibile con uno sviluppo equilibrato del sistema (a maggior ragione così globalizzato, anche se i problemi non si limitano a questo).

Il problema c'è adesso, non domani.

È vero che non è nato oggi e che, in qualche modo, si può dire che sia stato a suo tempo sottovalutato, non tanto dai governi locali quanto dalle istituzioni europee e internazionali. Ma tale condizione richiede una **risposta politica e tecnica** pressoché immediata.

La strada della c.d. **web tax transitoria** introdotta dalla Manovra correttiva 2017 (art. 1, D.L. n. 50/2017) costituisce una reazione politica al problema la cui *ratio* sarebbe "quella di contrastare l'evasione tipica delle transazioni online" (relazione all'emendamento Boccia) e, per questo, pienamente comprensibile, ma non rappresenta la soluzione. Oltretutto non è una nuova forma di imposizione ma un **procedimento amministrativo** (peraltro non riservato ai player dell'economia digitale) che si affianca ad altri strumenti di "dialogo" con l'Amministrazione finanziaria (dal ruling internazionale alla cooperative compliance e, financo, alla procedura di adesione all'accertamento già utilizzata da alcune famose compagnie del web).

Inoltre, tale procedura si articolerebbe attorno al concetto di **stabile organizzazione**, sul quale, allo stato attuale della normativa, si potrebbero generare discussioni infinite e che, comunque, le imprese interessate si guarderebbero bene dal riconoscere.

Oltretutto la strada dell'**intervento in autonomia** di un **singolo Paese** non credo sia quella più efficiente, a meno che, forse, non si abbia come obiettivo quello di raccogliere a breve termine un po' di cassa, invece di realizzare un assetto normativo stabile e appropriato.

Interventi come l'introduzione della **Diverted Profit Tax** inglese o della **Cayman Tax** belga, ovvero della "**Bit tax**" di A. J. Cordell, non sembrano risolutivi: i primi due perché troppo macchinosi, costruiti sull'attività di accertamento, sulla determinazione induttiva del reddito e sul concetto di "elusione fiscale", il secondo perché sposterebbe inopportuna la tassazione sull'utilizzatore del web, il cliente finale, insomma, che garantirebbe cassa ma non contrasterebbe il fenomeno (potendo avere effetti depressivi sulla domanda).

La strada maestra, quindi, dovrebbe essere quella dell'**accordo tra Paesi** e l'iniziativa innanzi citata sembra andare in quella direzione.

Ma le vie che possono essere percorse, si può dire fortunatamente, sono più di una.

La condizione per cui il problema richiederebbe una soluzione rapida porta a ritenere non sfruttabili alcune di esse. Per inadeguatezza e/o perché richiedono **tempi troppo lunghi** di realizzazione e di effettiva applicazione.

Mi riferisco alla **revisione dei trattati internazionali**, alla **Convenzione multilaterale elaborata dall'OCSE**, all'**Action 1** sulla Digital Economy predisposta dalla stessa OCSE nell'ambito del progetto BEPS, al Common consolidated corporate tax base (**CCCTB**).

Ciò non toglie, tuttavia, che sia opportuno proseguire il lavoro svolto fino ad ora e giungere a una soluzione che garantisca ai singoli Paesi di raccogliere entrate tributarie necessarie al finanziamento dei servizi pubblici a favore dei propri cittadini, senza per questo penalizzare l'economia e le imprese.

Una di queste direttrici dovrebbe essere quella di addivenire ad un **nuovo concetto di stabile organizzazione di tipo bi-polare**, che si adatti alle caratteristiche dell'economia digitale a fianco di quella tradizionale. L'altra potrebbe essere quella di definire se il reddito ottenuto dalle web companies sia configurabile sempre come reddito d'impresa oppure, almeno talvolta, come royalties (perché i meccanismi di tassazione sono diversi e diverse sarebbero le garanzie di gettito).

Nel frattempo, la risposta che sembrano voler dare l'Italia, la Francia, la Germania e la Spagna con l'introduzione di un **tributo a bassa aliquota** non basato sull'utile ma sul fatturato, potrebbe essere quella politica e tecnica più opportuna. Si tratterebbe di una misura che andrebbe oltre la logica tradizionale a suo tempo adottata dai Paesi c.d. sviluppati: non più una tassazione fondata sul luogo di produzione del reddito, ma una che assume come rilevante il mercato della clientela.

L'adozione di una simile misura potrebbe non essere così facile, però, perché non mancheranno coloro che (a torto) riterranno tale soluzione discriminatoria (rispetto ad altri soggetti) o persino non compatibile con l'ordinamento comunitario che non ammetterebbe altri tributi sul giro d'affari diversi dall'IVA.